

CCXVII SEDUTA**MARTEDI' 21 GIUGNO 1988****Presidenza del Presidente SANNA****I N D I C E**

Disegno di legge "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna" (218). (Discussione e approvazione):

MURRU	10610
TAMPONI	10611
RUGGERI	10613
COSSU, relatore	10614
(Votazione segreta)	10625
(Risultato della votazione)	10625
Interpellanze (Annunzio)	10609
Interrogazioni (Annunzio)	10609
Mozioni (Annunzio)	10610

Sostituzione temporanea del Presidente della Giunta regionale:

PRESIDENTE	10609
------------------	-------

La seduta è aperta alle ore 18 e 23.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 giugno 1988, che è approvato.

Sostituzione temporanea del Presidente della Giunta regionale

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Giunta regionale, dovendosi assentare dal 12 giugno 1988, ha designato a decorrenza da tale data, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, a sostituirlo fino al proprio rientro in sede l'assessore degli affari generali, personale e ri-

forma della Regione, Benedetto Barranu.

Annunzio di Interrogazione

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

MOI, Segretaria:

"Interrogazione Onida-Atzori Angelo-Manunza sulla adozione di misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio boschivo, specie dei castagneti, del Comune di Santulussurgiu". (615)

Annunzio di Interpellanze

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MOI, Segretaria:

"Interpellanza Soro-Ladu Salvatore-Atzori Angelo-Atzeni-Loretta-Dettori-Saba-Manunza-Mulas-Mura-Zurru-Onida-Moretti-Baghino-Oppi-Becciu-Tamponi-Tidu-Fadda Paolo sulla grave situazione degli Uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le Province di Sassari e Nuoro e sui problemi relativi alla tutela paesaggistica". (387)

"Interpellanza Falchi-Puligheddu-Aresti-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu Italo-Piretta-Planetta sull'esproprio delle funzioni dell'ufficio di collocamento di Cagliari a favore di una

ditta privata romana". (388)

"Interpellanza Falchi-Puligheddu-Aresti-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu Italo-Piretta-Planetta sullo stato di grave disagio causato dallo sciopero delle compagnie portuali". (389)

Annunzio di mozioni

PRESIDENTE. Si dia annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

MOI, *Segretario*:

"Mozione Loretto - Floris - Ladu S. - Saba - Moretti - Mura - Oppi - Asara - Atzeni - Atzori A. - Baghino - Becciu - Deiana - Dettori - Fadda P. - Isoni - Manunza - Mulas - Onida - Randazzo - Secci - Sechi - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tidu - Zurru sui rapporti intercorsi tra Giunta regionale e Governo in sede di esame della legge finanziaria regionale 1988". (82)

"Mozione Onida - Atzori A. - Manunza - Floris - Ladu S. - Becciu - Moretti - Soro - Tidu - Dettori - Isoni - Asara - Atzeni - Baghino - Deiana - Fadda P. - Loretto - Mulas - Mura - Oppi - Randazzo - Saba - Secci - Sechi - Serra Pintus - Tamponi - Zurru sull'adozione di misure urgenti di carattere programmatico, legislative ed amministrative per il rilancio e lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Oristano". (83)

"Mozione Floris - Ladu S. - Becciu - Moretti - Soro - Tidu - Manunza - Onida - Isoni - Dettori - Asara - Atzeni - Atzori A. - Baghino - Deiana - Fadda P. - Loretto - Mulas - Mura - Oppi - Randazzo - Saba - Secci - Sechi - Serra Pintus - Tamponi - Zurru sulla drammatica situazione dei trasporti fra la Sardegna ed il Continente e sulla presentazione di un piano regionale trasporti da parte della Giunta regionale". (84)

Discussione e approvazione del disegno di legge:
"Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna". (218)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 218, concernente: "Disciplina della distribuzione dei carburanti in Sardegna"; relatore l'onorevole Cossu.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Molto brevemente, signor Presidente, colgo innanzitutto l'occasione per ricordare agli organi preposti al coordinamento del materiale relativo ai disegni di legge in discussione in Consiglio regionale che a volte agli atti esistono dei documenti (interpellanze, interrogazioni, mozioni) attinenti agli argomenti in discussione.

Fatta questa premessa, devo dire che il disegno di legge in discussione, e in particolare la disciplina degli orari, incontra la mia approvazione, ferma restando qualche osservazione che mi riservo di fare per quanto riguarda la turnazione relativa ai giorni festivi e all'orario notturno, anzi, direi che era tempo che una normativa in tal senso venisse predisposta.

Le osservazioni cui mi riferivo poc'anzi riguardano proprio un certo tipo di disciplina che, come per i casi previsti dalla legge nazionale, avrebbe potuto essere presa in considerazione e, in sede di coordinamento del disegno di legge, essere inserita nello stesso testo.

Io, volevo, innanzitutto, far osservare che nelle grandi città, ma anche nei piccoli centri della Sardegna, ciò che si verifica con maggiore frequenza è proprio l'inosservanza delle norme che regolano le distanze da tenere durante la sosta presso i distributori di carburante, e precisamente l'inosservanza degli articoli 115 e 359 del Codice della strada che regolano appunto con norme precise e rigide le soste degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione di carburanti. In particolare, l'articolo 359 stabilisce che è vietata la sosta in corrispondenza dei distributori di carburante per una distanza di almeno sei metri prima e dopo i distributori stessi; detta distanza va calcolata a partire dalla prima e dall'ultima pompa erogatrice. L'inosservanza di queste norme genera un notevole

disagio, addirittura delle diatribe tra i gestori dei distributori di carburante, il personale dipendente e gli automobilisti. Ricorsi in questo senso sono stati fatti anche presso gli organi della Magistratura ma, ahinoi, vuoi per conciliare vuoi perché il più delle volte non ingenerano grande scalpore, di questo tipo di vertenze, fuorché in sede giudiziaria, non se ne tiene conto. Si dà il caso, però, che i gestori degli impianti lamentino proprio il mancato intervento delle autorità preposte al controllo di questo servizio.

Io ho presentato delle interpellanze al riguardo, e ritengo che, tenendo conto di queste mie iniziative, si potrebbe apportare qualche modifica al testo del disegno di legge in discussione per prevenire ulteriori lamentele da parte degli interessati.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo ad un esame superficiale potrebbe sembrare una leggina, mentre ad un'attenta analisi della ricaduta che un provvedimento di questo genere può avere sul settore della distribuzione del carburante nella nostra Regione, ci si rende conto immediatamente che si tratta di una legge di una certa importanza.

Cosa ci fa dire questo con certezza? Ce lo fanno dire i dati che abbiamo raccolto che individuano in Sardegna circa 700 punti distributivi di carburante, con una media di due, tre addetti per distributore. Tenendo anche presente che un'alta percentuale di distributori sono a conduzione familiare si raggiunge un totale di oltre 2.000 operatori, diciamo lavoratori interessati, e un fatturato annuo che abbiamo stimato intorno ai 500 miliardi.

Se poi dovessimo considerare l'indotto, non solo il settore distributivo - come credo avrà modo di dire successivamente qualche collega della Commissione industria - il fatturato raggiungerebbe cifre notevolissime, che altri settori economici della Sardegna certamente non raggiungono.

Alla luce di queste considerazioni in Com-

missione industria si è operato con estrema cautela, come si afferma nella relazione. Sono state sentite le rappresentanze sindacali delle categorie interessate (dei gestori dei distributori ma anche dei petrolieri), tenendo sempre presente l'obiettivo prioritario di definire il settore della distribuzione del carburante come settore pubblico atto a fornire, quindi, un servizio pubblico a cui accede sia l'utenza sarda per gran parte dell'anno, ma in periodi particolari, anche un numero notevolissimo di stranieri o comunque di turisti nazionali che senza questo servizio non potrebbero utilizzare i propri mezzi di locomozione. Si tratta evidentemente di un servizio fondamentale per lo sviluppo dell'economia della Sardegna non solo consuetudinaria, chiamiamola così, ma anche per quell'economia stagionale costituita dal turismo.

Non ci vogliamo addentrare nei particolari del settore ma indubbiamente in Sardegna stiamo recependo, con ritardo di alcuni anni, un indirizzo che a livello nazionale si è manifestato necessario già a partire dagli anni '70 quando, con lo shock petrolifero, che tutti ricordiamo, dei primi anni '70, si impose la necessità di una razionalizzazione del settore secondo i riferimenti ad alcuni standard di carattere internazionale, in particolare europeo, standard che stranamente anche in questa circostanza vedono l'Italia collocarsi nel settore su fasce completamente diverse da quelle verso le quali si sono orientate, in materia di consumi ma soprattutto in materia di erogato, alcuni sistemi distributivi di carburante di altri paesi della CEE. Il Governo già all'inizio degli anni '70 pose il termine di una quindicina d'anni per costituire entro il 1985 un disegno nuovo della rete distributiva dei carburanti in Italia, che obbedisse ad alcuni principi prioritari.

I relativi provvedimenti legislativi - il decreto legge numero 75 del 1970, il D.P.R. numero 616 del 1977 e, per quanto ci riguarda, il D.P.R. numero 348 del 1979 - attribuivano delle competenze in materia alle Regioni a Statuto ordinario e alle Regioni a Statuto speciale.

Il P.E.N., Piano Energetico Nazionale, poneva alcuni obiettivi tesi a razionalizzare la rete distributiva stradale e a far assumere a tale rete

una dimensione e una configurazione europea.

Il primo obiettivo fu quello di definire, a partire dagli anni '70 sino ad arrivare al 1985, la fine degli impianti di distribuzione che non avessero un erogato medio superiore a 100.000 litri.

Ora l'adozione di alcuni criteri di maggior rigore da parte degli organi amministrativi competenti in merito alle richieste di concessioni da qualcuno fu male interpretata, si parlò di rigore eccessivo tendente a favorire solo una parte del sistema distributivo, quello delle compagnie petrolifere, e a danneggiare invece l'altra parte ossia quella degli esercenti dei distributori, senza considerare comunque la parte che probabilmente ci deve interessare di più che è quella dei fruitori finali, cioè degli utenti. Ebbene, alcuni dati dimostrano come a metà degli anni '80, più precisamente nel 1986, ci fosse una differenza notevole, sul piano europeo, nel totale dei punti distributivi, per esempio, del Belgio, della Francia, della Germania, della Gran Bretagna e dell'Olanda rispetto all'Italia, la quale presentava il maggior numero di impianti di distribuzione e di erogazione: circa 37 mila unità rispetto, per esempio, alle 20 mila e 600 unità della Gran Bretagna e alle 17 mila unità della Germania; l'unico paese che, si può dire, ci stesse vicino era la Francia con 31 mila punti vendita. Ma il dato fondamentale, oltre quello relativo ai punti vendita, riguardava l'erogato medio che poneva appunto l'Italia in una dimensione completamente anomala in quanto si distaccava dalla media europea in misura direi eclatante: l'Italia registrava quasi il doppio della media europea di erogato per punto distributivo, cioè oltre un milione di litri rispetto alla media di 650 mila litri.

Davanti a queste cifre anche il sistema italiano doveva essere rivisto necessariamente attribuendo competenze nuove alle Regioni e coinvolgendo anche le amministrazioni locali minori, quali i Comuni, perché attuassero un nuovo sistema e una nuova disciplina del settore distributivo dei carburanti. La Regione che ancora una volta è partita per prima è stata la Sicilia che già nel 1985 si è dotata di una normativa abbastanza elastica, unitamente alla Pro-

vincia autonoma di Bolzano, che a sua volta ha attuato un sistema teso a recepire le osservazioni che venivano fatte dalla massa di Regioni italiane a Statuto ordinario (il Piemonte, il Veneto, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo) che solo successivamente hanno approntato delle normative che tendevano a razionalizzare il sistema della rete distributiva stradale.

Noi siamo arrivati, quindi, a questa fase con una serie di audizioni e di riflessioni che ci hanno portato, io credo unitariamente in Commissione, a considerare la valenza di questo problema e l'esigenza di attuare anche in Sardegna una razionalizzazione quanto più obiettiva del settore. Ma abbiamo voluto tener presente in particolare alcune caratteristiche tipiche del nostro assetto demografico territoriale, quale la polverizzazione demografica dei nostri comuni, le condizioni geomorfologiche su cui insistono alcune realtà territoriali, alcune linee di traffico che sono estremamente limitate, come la Carlo Felice e l'Orientale Sarda, e alcune linee trasversali insufficienti per il sistema demografico complessivo della Sardegna. E' per questo che abbiamo mantenuto alcune linee direi di salvaguardia di esigenze specifiche e abbiamo rimandato, probabilmente ad altra data e ad altra normativa, l'inserimento di criteri direi ancora più selettivi, ancora più critici e più drastici sul piano della necessaria razionalizzazione del sistema distributivo di carburanti in Sardegna. A quali criteri ci siamo mantenuti nei fatti? Ai criteri tesi, appunto, ad uno snellimento delle procedure amministrative, alla liberalizzazione delle modifiche non influenzanti la struttura (quali, ad esempio, l'ampliamento dei sistemi del *self-service*, di *pre-payment* e *post-payment*), allo snellimento e all'accelerazione dell'*iter* del rilascio dei permessi che invece, fino ad oggi, direi, è estremamente lento e burocratizzato e penalizza, quindi, gli investimenti, all'ampliamento delle licenze di commercio e di esercizio che gravitano sui servizi distributivi e alla ridefinizione degli orari con l'attuazione, per esempio, di un sistema di apertura settimanale nell'arco di 52 ore che dia la possibilità anche ai gestori e ai comuni di disciplinare diversamente il tempo medio per il quale i distributori devono

rimanere aperti.

Complessivamente ritengo, quindi, che questo disegno di legge incontri il favore della gran parte – direi della totalità – della Commissione industria, come avrà modo di dire il Presidente della stessa, che è anche relatore, ma soprattutto della gran parte degli operatori del settore.

C'è da augurarsi che così, come abbiamo saputo interpretare le esigenze complessive del sistema economico produttivo del settore, cioè delle compagnie petrolifere, dei gestori dei distributori di carburante, degli operatori in genere, abbiamo saputo interpretare anche le esigenze complessive dell'utenza, non solo civile, ma anche dell'utenza industriale e commerciale. Se così non è, se questo obiettivo non è stato raggiunto direi che, almeno a livello di Commissione, avremo la possibilità di rivedere e di riconsiderare eventuali accertamenti che nell'arco di un anno, da qui alla scadenza del mandato, potremo sempre e comunque riproporre a questo Consiglio.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERI (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, concordo con quanto sosteneva il collega Tamponi sull'importanza di questo provvedimento, sia per quanto attiene al numero degli addetti che esso coinvolge, sia per quanto riguarda il fatturato che è certamente altissimo in quanto supera i 500 miliardi. Il settore dei carburanti presenta problemi su cui la Regione non può intervenire non avendo competenza per entrare nel merito delle controversie fra gestori e compagnie petrolifere (mi riferisco soprattutto al problema delle concessioni che è stato anch'esso oggetto di discussione). Trattandosi, infatti, di materia regolata dal contratto privato, la Regione non può interferire sugli accordi che intercorrono tra le compagnie petrolifere e il sistema distributivo.

Il provvedimento è importante, dicevo, per due ordini di motivi: il primo perché a partire dagli anni '80, quando si paventava anche nel nostro Paese, in conseguenza dell'allineamento

alle direttive CEE o comunque alle scelte operate da alcuni paesi della Comunità europea, il rischio di andare ad un taglio pari al 50 per cento del sistema distributivo, veniva prospettata l'esigenza di un taglio anche nel Piano energetico nazionale, taglio che in qualche modo rispondeva a pressioni dell'Associazione dei petrolieri in relazione alla necessità di ridurre gli investimenti nel sistema della distribuzione. Questo è stato evitato, a livello nazionale perché la delibera del marzo del 1986 non pone limiti, richiama semplicemente le Regioni all'esigenza di razionalizzare il settore ma senza porre limiti sia per quanto riguarda il numero dei punti vendita sia le quantità che ogni punto vendita è chiamato ad erogare.

Credo che con questo provvedimento, abbiamo saputo accogliere le esigenze che sono state prospettate nelle diverse audizioni svolte dalla Commissione industria, nel senso che abbiamo tenuto conto della necessità di assicurare all'utenza diffusa un servizio indispensabile per una Regione come la nostra che conta circa 400 comuni, 387 per l'esattezza. Con questo provvedimento abbiamo assicurato anche alle piccole comunità la possibilità di avere un servizio efficiente a scanso di scompensi notevoli, considerando che in Sardegna si viaggia prevalentemente col mezzo privato. Quindi, assicurare anche a comunità come quella delle zone interne un servizio di questa natura significa dar loro la possibilità di potersi spostare sul territorio senza difficoltà.

Allo stesso tempo, però, con il tetto minimo di 300 mila litri di erogato all'anno, quindi 600 mila litri in un biennio, consentiamo ai gestori dei distributori di carburante di assicurarsi un reddito che possa soddisfare il fabbisogno familiare. Da una stima fatta, una vendita di 600 mila litri in un biennio corrisponde a circa 22 milioni di guadagno dalla vendita del liquido a cui si aggiunge, ovviamente, un'integrazione derivante dall'indotto, dalla vendita degli accessori vari di cui ormai quasi tutti i distributori sono forniti.

Altra esigenza era quella di assicurare comunque il superamento dei contrasti fra le diverse aziende, contrasti che derivavano preva-

lentamente dagli orari di lavoro e dalla dislocazione dei punti vendita. Questo provvedimento consente di superare anche questi problemi in quanto le stesse categorie interessate hanno concordato sulla sua impostazione, sia per quanto riguarda le distanze previste per i singoli distributori sia per quanto riguarda gli orari, sia per quanto attiene, per esempio, alle chiusure nei giorni festivi o prefestivi, che spesso nel passato hanno determinato problemi seri soprattutto nelle zone a più alta densità di circolazione in concomitanza, per esempio, con la stagione turistica, o con momenti particolari legati a ricorrenze festive, sagre paesane, eccetera.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di rilevante importanza perché mette ordine in un settore che può sembrare ai più non influente rispetto all'occupazione o al fatturato complessivo, ma che in realtà conta un numero di addetti superiore ai 2.500, che citava l'onorevole Tampioni, se consideriamo anche l'indotto. Anzi, il settore della distribuzione dei carburanti ha un ruolo attivo nell'economia della nostra Regione essendo legato a tutte le attività economiche in genere, per cui una distribuzione territoriale omogenea, così come noi con questo provvedimento abbiamo ritenuto di assicurare è senz'altro in grado di soddisfare le esigenze di cui parlavo poc'anzi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cossu, relatore.

COSSU (P.S.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la ponderatezza con la quale la Commissione industria e commercio ha esaminato il disegno di legge della Giunta, pervenendo ad un'approvazione unanime da parte di tutti i Gruppi, ci lascia sperare che i colleghi del Consiglio vogliano approvare la disciplina oggi in discussione. Non si tratta, infatti, di una semplice legge, per quanto ci riguarda, ma siamo di fronte ad un atto di programmazione regionale inerente un servizio pubblico particolarmente importante, riteniamo, per la vita associativa e per i contributi anche sostanziali che tale disciplina può dare allo sviluppo economico

e alla crescita civile della realtà isolana. E che ci fosse bisogno di una razionalizzazione del settore lo dimostra il fatto che, per responsabilità di tutti e anche della Commissione in questo caso, arriviamo in ritardo all'approvazione della legge, ottemperando così a quanto disposto dal "616", e più tardi dal "348", che demandava appunto le funzioni amministrative in materia di distribuzione di carburanti alle Regioni, ottemperando però anche ad una esigenza obiettiva, tenuto conto del fatto che il settore della distribuzione dei carburanti è sempre stato sfuggente a qualunque tipo di regolamentazione o a qualunque imposizione decisionale. Comprendere perché questo sia avvenuto nella realtà del nostro Paese non credo, onestamente, sia difficile. Non sono state sufficienti nel passato, come qualcuno accennava, le volontà del Governo. Già dal 1970 si voleva di fatto razionalizzare la distribuzione in modo analogo a quanto avveniva nelle altre realtà europee; lo stesso piano energetico nazionale chiedeva a gran voce disposizioni soprattutto da parte delle Regioni che ottemperassero all'esigenza di ridurre i punti vendita che fino a quel momento erano proliferati. Dicevo, quindi, esigenza di carattere legislativo, esigenza anche di carattere obiettivo, se solo pensiamo alle pratiche, per esempio, giacenti presso il Tribunale Amministrativo Regionale, per conflittualità - mi pare - fra gestori e Comuni o fra gestori e Regione.

La Commissione ha, si può dire, lasciato inalterato, nella forma e nella sostanza, il contenuto che la Giunta ci ha proposto nel disegno di legge. La Commissione ha cercato, tuttavia, di apportare alcune modifiche con l'obiettivo di venire incontro alle diverse esigenze che una normativa di questo tipo comporta: esigenze innanzitutto degli utenti, esigenze degli operatori, esigenze anche degli addetti ai settori. Si tratta di modifiche migliorative, che riteniamo la Giunta possa accogliere nelle loro intenzioni.

E' necessario provvedere alla tutela degli utenti sia per quanto concerne le turnazioni, sia per quanto concerne il servizio notturno, il servizio festivo e, come qualche collega ha già rilevato, le esigenze di carattere stagionale che in alcune zone della nostra Isola si manifestano

soprattutto nei periodi estivi. Esigenze ancora degli utenti per quanto concerne il miglioramento dei servizi che, appunto, i gestori sono tenuti a dare, ivi compresi quelli di carattere più generale: basta pensare alle polemiche recenti, per esempio, sulle difficoltà per gli utenti di G.P.L. di rifornirsi, per capire quanto sia importante l'approvazione immediata di questa legge in mancanza della quale purtroppo la Regione sarda dovrebbe ancora negare eventuali altre concessioni. Bisogna tener conto ancora delle esigenze degli addetti ai distributori prevedendo turni di lavoro compatibili con gli orari previsti dai contratti collettivi nazionali, concedendo periodi di ferie, a nostro avviso, più giuste rispetto al passato. Abbiamo anche pensato, a dir la verità, a tutelare quelli che sono i concessionari, cioè i gestori dei distributori, lasciati fino a questo momento in balia, a nostro avviso, delle volontà delle società petrolifere non sempre interessate a tutelare né la continuità del servizio né ad assicurare ai gestori una continuità di lavoro almeno per un periodo determinato. Certo non potevamo introdurre norme che sarebbe opportuno che il Governo introducesse a livello nazionale.

Abbiamo cercato, per quanto è nei limiti delle potestà della Regione sarda, di dare certezza e sicurezza ai gestori dando alla Giunta regionale, e per essa all'Assessore competente, una facoltà di intervento al momento della concessione o della revoca della concessione stessa.

Questi sono di fatto i punti salienti, i punti essenziali di questa legge, cari colleghi, della cui importanza abbiamo già parlato, che è attesa dagli operatori del settore che ne condividono, per essere stati sentiti dalla Commissione, l'impostazione globale, così come noi abbiamo condiviso le motivazioni esposte nella relazione della Giunta al suo disegno di legge. Bene, facendo propria l'attesa degli operatori del settore ma soprattutto degli utenti, l'invito che noi rivolgiamo, a nome appunto dei componenti della settima Commissione ai colleghi del Consiglio, è quello di dare il proprio assenso ad una legge che regolerà, crediamo in senso positivo, questo servizio pubblico di estremo interesse.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), Assessore del turismo, artigianato e commercio. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretaria:

Art. 1

Contenuti della legge

Nel quadro delle previsioni normative degli articoli 41 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, la presente legge disciplina l'esercizio in Sardegna dell'attività degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, nonché le procedure di formazione del piano regionale di razionalizzazione della relativa rete.

In conformità della vigente normativa, detta attività costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione amministrativa.

La distribuzione al pubblico di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti, sia all'interno che all'esterno delle aree portuali, è assimilata al regime giuridico del pubblico servizio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Piano regionale di razionalizzazione della rete

1. Il piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione è formato a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di commercio in coerenza sia con gli indirizzi di carattere generale determinati con legge dello Stato o con formali provvedimenti del Governo della Repubblica, sia con le esigenze della programmazione regionale di sviluppo.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il piano terrà in particolare presenti gli obiettivi posti dai punti 4) e 5) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (8 luglio 1978, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, o sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

3. Alla formazione del piano concorre, in sede consultiva, la commissione di cui al successivo articolo 12.

4. Il piano è adottato con decreto dell'Assessore regionale del commercio sentita la competente commissione consiliare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

5. Contro il piano adottato possono essere presentate osservazioni al competente Assessorato regionale, da chi vi abbia interesse, entro il perentorio termine di 30 giorni della sua pubblicazione.

6. Definite tali osservazioni, il piano è quindi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ed iniziativa di proposta dell'Assessore regionale del commercio.

7. Il piano approvato è pubblicato per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Adeguamento degli impianti all'erogato medio europeo e disposizioni sugli impianti self-service - pre-payment

1. Le concessioni degli impianti che nel biennio 1986-1987 abbiano avuto un erogato biennale complessivo inferiore a litri 600.000 sono revocate entro sei mesi dall'approvazione e pubblicazione del piano regionale di cui al precedente articolo 2, e non possono essere utilizzate ai fini del potenziamento ma alla concentrazione in altri impianti da potenziare.

2. Tale erogato biennale - da computarsi tenendo cumulativamente conto dei distribuiti quantitativi di gas di petrolio liquefatto, di gasolio, di benzina super, di benzina normale e di miscela - è accertato dalla Regione sulla base delle risultanze ufficiali dei registri depositati presso l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. Il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti stabilisce - in coerenza con gli indirizzi di carattere generale di cui al primo comma del precedente articolo 2 - gli eventuali ulteriori casi di revoca obbligatoria da disporsi con riferimento agli esercizi successivi al biennio 1986-1987 anche a fronte di erogati biennali eventualmente superiori a litri 600.000, per allineare gli impianti isolani ai livelli di redditività dell'erogato medio europeo.

4. La permanenza di un erogato biennale comunque non inferiore ai litri 600.000 è richiesta, relativamente all'ultimo biennio di vigenza delle concessioni, per il rinnovo delle concessioni in scadenza entro il 1995.

5. Salvo che il piano regionale di raziona-

lizzazione preveda diversamente, le revoche di cui sopra non hanno luogo quando trattasi di impianti ubicati in località montane, piccole isole o centri isolati, ove costituiscano l'unico punto di rifornimento di carburanti e distino almeno 15 km. sulla viabilità ordinaria da altro impianto di distribuzione.

6. Nel caso di più impianti soggetti a revoca sulla base dei criteri del presente articolo, quando la revoca medesima comporti una distanza tra gli impianti residui, sulla viabilità ordinaria, superiore a 30 km. deve essere revocata la sola concessione più vicina alla scadenza.

7. Sia le nuove concessioni che il rinnovo delle concessioni preesistenti od il potenziamento dei relativi impianti devono essere di norma denegati, salve eccezionali circostanze di pubblico interesse da adeguatamente motivare, per gli impianti dei centri storici, ovvero ubicati a marciapiede senza la pertinenza di piste di transito e/o di piazzale di sosta dei veicoli o che risultino comunque di ostacolo alla circolazione della viabilità sia urbana che extraurbana.

8. All'obiettivo di piano di una razionale e contenuta distribuzione territoriale delle apparecchiature per l'erogazione di carburanti col sistema self-service, pre-payment, viene di norma provveduto, anche a supporto degli impianti esercenti il servizio notturno, sia favorendo il trasferimento di dette apparecchiature da un impianto all'altro del medesimo concessionario entro le aree e zone di intervento dello stesso piano regionale di razionalizzazione, sia sollecitando e privilegiando soluzioni integrate volte ad associare alla distribuzione self-service di carburanti anche l'installazione di apparecchiature self-service, pre-payment, di erogazione di lattine di olii lubrificanti, di candele di accensione, di acqua per radiatori, di aria compressa per pneumatici e servizi similari.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo parziale Cossu-Tamponi-Sechi-Manunza-Ruggeri-Baghino

"Art. 3

Al primo ed al terzo comma sostituire 1986-1987 con 1987-1988". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

COSSU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Competenze regionali - Struttura operativa di vigilanza

1. In attuazione della delega di funzioni attribuite alla Regione dall'articolo 41, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, compete all'Assessorato regionale del commercio:

a) l'esercizio dei poteri concessori previsti dalla competente normativa statale relativamente all'intera materia della distribuzione al pubblico di carburanti per uso sia di autotrazione, che nautici;

b) le autorizzazioni per l'installazione e

l'esercizio di distributori di carburanti - con depositi di capacità di norma non inferiore a 10 mc - per usi aziendali od interaziendali;

c) la determinazione dei turni di chiusura festiva degli impianti, infrasettimanale e per ferie;

d) le autorizzazioni all'esercizio del servizio notturno di distribuzione al pubblico;

e) la definizione - nelle misure previste dalla vigente legislazione e con le procedure dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - delle sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti, nonché l'applicazione delle ulteriori sanzioni amministrative non pecuniarie previste per le medesime infrazioni, salvi i casi di competenza comunale di cui alla lettera d), del successivo articolo 8;

f) ogni altra funzione ed atto amministrativo in materia di distribuzione di carburanti non riconducibile agli specifici adempimenti comunali del successivo articolo 8.

2) Per gli adempimenti materiale ed istruttori relativi alla materia della distribuzione carburanti, presso l'Assessorato regionale del commercio è istituita - aggiuntivamente rispetto alla dotazione organica stabilita dalla legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni - apposita struttura a livello di settore, con la denominazione "Settore regionale distribuzione carburanti".

3. Fermo restando quant'altro previsto dalla vigente legislazione statale - ed in particolare dall'articolo 10, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 - in materia di vigilanza sulla rete distributiva di carburanti, è in facoltà della Regione di disporre controlli ed ispezioni sulla corretta applicazione della presente legge, tramite i competenti organi di polizia.

4. Il controllo relativo ai rapporti fra concessionari e gestori degli impianti sarà effettuato dalla Regione attraverso i propri uffici.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Cossu-Tamponi-Sechi-Ruggeri-Manunza-Baghino

"Art. 4

Alla lettera b) del primo comma sostituire la frase "di norma non inferiore" con "superiore".

Al termine dello stesso punto b) aggiungere "sempreché venga accertata la destinazione di detti impianti esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'azienda, una volta comprovate le effettive finalità connesse al tipo di attività svolta dall'azienda ed alla consistenza del relativo parco automezzi" ". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

COSSU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Disciplina di esercizio dei poteri concessori in generale con rinvio alla normativa statale

1. Le domande per il conseguimento di nuove concessioni nonché per ogni altro provvedimento correlato all'esercizio regionale dei poteri concessori di cui alla lettera a), primo comma, del precedente articolo 4, ivi compresi quelli relativi al contenuto ed ai limiti dell'attività dei gestori subconcessionari di ciascun impianto, sono indirizzate all'Assessorato regionale del commercio ed al Comune territorialmente interessato, nei modi e col corredo documentale stabiliti - in attuazione della competente normativa statale - dal decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 e sue successive modificazioni.

2. Ove le domande di cui al comma precedente riguardino concessioni già assentite, la relativa decisione, da adottarsi nelle forme e con le modalità indicate al secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, ha efficacia di provvedimento integrativo, ovvero modificativo, della relativa concessione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Disposizioni particolari sul procedimento amministrativo per l'assentimento di nuove concessioni

1. Per il conseguimento delle nuove concessioni, nei casi di due o più domande concorrenti si ha riguardo ai seguenti requisiti preferenziali:

a) maggiore dotazione e migliore qualità dei servizi di assistenza personale all'utenza (toilettes, telefono di uso pubblico, essenziali materiali ed attrezzature di pronto soccorso, bar, ristorante o punto di ristoro, ecc.);

b) numero delle piste e dimensioni del

piazzale;

c) maggiore dotazione e migliore qualità dei servizi accessori per l'assistenza ai veicoli (riparazione gomme, officina meccanica ed elettrauto, lavaggio macchine, auto-shop, ecc.);

d) maggior numero dei diversificati carburanti in distribuzione;

e) maggiore esperienza tecnica dei gestori degli impianti desumibile, in caso di subconcessione, da successivi rinnovi dei relativi contratti di comodato.

2. A parità dei suelencati requisiti oggettivi preferenziali, la priorità nel rilascio della concessione è nell'ordine riconosciuta:

1) ai richiedenti titolari di maggior numero di concessioni relative ad impianti soggetti a trasferimento coattivo;

2) ai richiedenti titolari del maggior numero di concessioni da concentrare.

3. Nell'ambito delle previsioni del piano di cui al precedente articolo 2 e comunque non oltre sei mesi dalla sua approvazione, sono consentiti i trasferimenti e le concentrazioni degli impianti da una località all'altra anche in diversa provincia, purché si tratti di impianti non soggetti ai provvedimenti di revoca contemplati dal precedente articolo 3.

4. Le domande debbono pervenire all'Assessorato regionale del commercio ed al Comune territorialmente interessato entro il perentorio termine di 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna del decreto dell'Assessore regionale del commercio col quale viene annualmente determinato - sulla base dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e delle previsioni del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti - il numero delle eventuali nuove concessioni.

5. Detto decreto dovrà precisare se le concessioni da assentire concernano normali ampliamenti della esistente rete distributiva o se siano invece riconducibili alle previsioni di piano relative agli impianti oggetto di trasferimento obbligatorio o di concentrazione. Quando non riguardino normali ampliamenti di rete, le concessioni potranno essere messe a concorso,

in tutto od in parte, fra gli interessati titolari degli impianti da trasferire o concentrare.

6. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto assessoriale di cui ai precedenti quarto e quinto comma, il Comune competente per territorio trasmette all'Assessorato regionale del commercio, su ciascuna delle domande in termini, il proprio motivato parere circa la congruità della progettata ubicazione dell'impianto sotto il combinato profilo funzionale ed urbanistico, tenuto conto dei criteri di merito oggettivo elencati dal precedente primo comma.

7. In presenza di domande concorrenti, il parere comunale sarà corredato da un conclusivo giudizio di merito comparativo sulle domande medesime.

8. Nell'eventualità di domanda unica, il parere comunale potrà essere sostituito dalla formale autorizzazione di cui alla lettera a) del successivo articolo 8.

9. In caso di infruttuoso decorso del termine di 90 giorni stabilito dal sesto comma del presente articolo, il parere comunale si intende espresso favorevolmente.

10. Agli adempimenti previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, l'Assessorato regionale del commercio provvede entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto assessoriale di cui al precedente quarto comma.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Disposizioni particolari sul procedimento amministrativo concernente il rinnovo delle concessioni in scadenza od il potenziamento delle concessioni in essere

Relativamente alle istanze di rinnovo delle concessioni in scadenza nonché a quelle di potenziamento dei preesistenti impianti di distribuzione carburanti, i Comuni competenti per territorio esprimono all'Assessorato regionale del commercio il proprio motivato parere – eventualmente sostituito dall'autorizzazione di cui alla lettera a) del successivo articolo 8 – entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle istanze medesime.

Nei casi di inosservanza del predetto termine, il parere comunale si intende favorevolmente espresso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Competenze dei Comuni

1. Nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla presente legge e delle previsioni del piano regionale di cui al precedente articolo 2, in attuazione delle attribuzioni loro conferite in materia di distribuzione di carburanti dall'articolo 43, lettere d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i Comuni provvedono:

a) alle autorizzazioni e conseguenti atti di esse modificativi, sospensivi od estintivi – sulla base delle prescrizioni del CIPE e dei competenti atti concessori delegati dell'Amministrazione regionale – per l'installazione e l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti;

b) alla fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli impianti medesimi, fatto salvo quanto specificato dal successivo articolo 9;

c) alla concessione di eventuali deroghe ai predetti orari di apertura e di chiusura, sempre-

ché non interferenti con gli orari del servizio notturno e da concedersi di norma nei casi di manifestazioni sportive, feste, mercati ed altri casi simili;

d) alla definizione - nelle misure legislativamente stabilite e con le procedure dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - delle sanzioni amministrative pecuniarie per l'inosservanza degli orari sub b) e c), nonché l'applicazione delle ulteriori sanzioni non pecuniarie previste per le medesime infrazioni.

2. I Comuni trasmettono all'Assessorato regionale del commercio copia delle autorizzazioni ed atti sub a), b) e c) entro 15 giorni dalla loro data di adozione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Orari di apertura e di chiusura degli impianti

1. Gli orari obbligatori di apertura e di chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione sono stabiliti dai Comuni nella misura minima di 52 ore settimanali, per un complessivo monte orario annuale di 2.704 ore, fatto salvo il periodo di ferie.

2. Gli impianti debbono in ogni caso rispettare l'orario di apertura dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 15,30 alle ore 19.

3. Salvo diversa direttiva regionale - da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di commercio sulla motivata base di particolari esigenze d'interesse sovracomunale, anche contingenti o stagionali - le ore residue rispetto all'orario obbligatorio stabilito dal precedente comma sono utilizzate in conformità delle esigenze locali, per anticipare e/o prorogare gli orari rispettivamente di

apertura e chiusura degli impianti.

4. Gli impianti dotati e funzionanti a self-service e a pre-payment devono, di norma, restare sempre aperti.

5. Gli impianti di cui sopra devono tuttavia restare chiusi durante le ore di apertura degli impianti che osservano i turni di apertura festivi, se posti a meno di 300 metri da questi ultimi.

6. Con carattere parimenti ininterrotto e continuativo possono essere autorizzati a svolgere servizio gli impianti stradali ubicati, fuori dei centri abitati, nelle strade di grande comunicazione assimilate alle autostrade, agli effetti della presente legge, con provvedimento dell'A.N.A.S..

7. Gli impianti (di metano) e di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, non inseriti in un complesso di distribuzione di carburanti, sono esonerati, a domanda, dall'osservanza dell'intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonché dai turni di chiusura festiva.

8. Le autorizzazioni e gli esoneri rispettivamente previsti dai precedenti quinto e sesto comma sono concessi dall'Assessorato regionale del commercio sentita la commissione consultiva di cui al successivo articolo 12.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Cossu-Tamponi-Sechi-Manunza-Ruggeri-Baghino

"Art. 9

All'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

primo comma: le parole "misura minima" sono sostituite con "misura media";

quarto comma: dopo le parole "self-service" sono soppresses le parole "e a";

quinto comma: è soppresso". (4)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

COSSU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, *Segretaria*:

Art. 10

Servizio notturno

1. Il servizio notturno di distribuzione carburanti - il cui inizio è fissato alle ore 22 d'inverno ed alle ore 22 e 30 d'estate, con termine in entrambi i casi alle ore 7 - può essere autorizzato per un numero di impianti non superiore al 3 per cento di quelli in funzione nell'ambito del territorio provinciale.

2. Tale servizio, per ogni consentita assistenza ai mezzi ed agli utenti, deve essere obbligatoriamente svolto con la presenza e le dirette prestazioni del personale addetto.

3. Nelle ore di minore traffico veicolare, il servizio notturno può essere tuttavia svolto - sempreché per un numero di ore di norma non superiore ad un terzo del prescritto orario complessivo - con le sole apparecchiature automatiche self-service, pre-payment, in coerenza con gli obiettivi di piano e la compatibile applicazione delle soluzioni integrate di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3. In tal caso, ai

titolari e/o gestori degli impianti è fatto carico di preventivamente sottoporre al competente benessere dell'Assessorato regionale del commercio e, per conoscenza, al Comune competente per territorio, a mezzo raccomandata postale, le prescelte ore di esercizio del servizio notturno con le sole apparecchiature automatiche self-service, con conseguente loro obbligo, ad ogni effetto di legge, di assicurare la presenza del personale addetto per tutta la restante durata del servizio notturno.

4. Gli impianti di distribuzione carburanti self-service, pre-payment, non concorrono alla formazione della percentuale del primo comma del presente articolo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Turnazione obbligatoria minima degli impianti e chiusura per ferie annuali

1. Nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato deve essere garantita l'apertura di un numero di impianti non inferiore al 33 per cento nelle località dove esistono tre impianti ed al 50 per cento nelle località dove esiste un massimo di due impianti.

2. Lo stabilito limite percentuale di apertura festiva e del sabato pomeriggio deve essere ridotto al 25 per cento nelle località dove sussistono più di tre impianti ed in ogni caso quando tale riduzione non crei disservizi e non sia incompatibile con particolari esigenze stagionali di utenza.

3. Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il lunedì o, se questo è festivo, il successivo primo giorno feriale.

4. Nessun recupero è invece dovuto per le

festività infrasettimanali.

5. Ai gestori degli impianti è riconosciuto il diritto di sospendere l'esercizio dell'attività per un periodo di ferie non superiore a tre settimane consecutive all'anno, con l'osservanza dei turni stabiliti dalla Regione.

6. Agli effetti del precedente primo comma, se nell'ambito di una medesima circoscrizione comunale gli impianti sono meno di tre, i turni di apertura sono così disposti:

a) in presenza di due impianti, al 50 per cento col secondo impianto operante nel medesimo ambito comunale;

b) in presenza di singolo impianto al 50 per cento col più vicino impianto di altro comune limitrofo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

Art. 12

Commissione consultiva tecnica per la distribuzione dei carburanti

1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione di carburanti, è istituita, presso l'Assessorato regionale del commercio, una commissione presieduta dall'Assessore regionale del commercio o da un suo delegato, così composta:

– due funzionari direttivi dell'Assessorato regionale, fra cui il coordinatore generale dell'Assessorato medesimo;

– un funzionario dell'Assessorato regionale dei trasporti;

– tre rappresentanti regionali designati dalle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti di carburanti maggiormente rappresentative a livello regionale;

– tre rappresentanti delle società petrolifere

operanti nella rete distributiva della Regione, di cui almeno uno designato dall'E.N.I.;

– un rappresentante dell'Ispettorato regionale vigili del fuoco;

– un rappresentante regionale dell'A.C.I.;

– un rappresentante regionale dell'A.N.C.I.;

– un rappresentante regionale dell'U.N.P.I.;

– un rappresentante dell'ASSO PETROLI.

2. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato regionale, preposto al settore carburanti.

3. Congiuntamente ai titolari, per ciascun componente e per il segretario è nominato anche un supplente.

4. Per la validità delle adunanze è sufficiente, in seconda convocazione, la presenza del presidente e di almeno 6 componenti. Le deliberazioni della commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. La commissione deve essere in particolare sentita:

– in materia di formazione, modifica e revisione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti;

– per l'adozione delle determinazioni regionali previste dall'articolo 4, lettere a), b), c) e d); dall'articolo 9, terzo, quinto e sesto comma; dall'articolo 10, terzo comma; nonché dall'articolo 11, secondo comma, della presente legge.

6. La commissione è inoltre sentita dai Comuni interessati sui provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 8. In tal caso, i pareri della commissione si intendono per favorevolmente acquisiti quando non vengano espressi e notificati ai Comuni entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle relative richieste.

7. Ai componenti ed al segretario della commissione – che è nominata con decreto dell'Assessore regionale del commercio e dura in carica un triennio – competono i compensi ed i rimborsi spese previsti dalla vigente legislazione per gli analoghi consessi dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Norme transitorie di salvaguardia

Nelle more dell'approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti e della prima applicazione della normativa di cui all'articolo 6 della presente legge, trovano attuazione le disposizioni contenute nel punto 3) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, concernente "Direttive alle Regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue lire 210.000.000 e gravano sui capitoli 02016, 02102 e 07048 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno

finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03016

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 210.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

In aumento

Capitolo 02016

Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51; L.R. 4 settembre 1978, n. 57; L.R. 1° giugno 1979, n. 47; L.R. 28 febbraio 1981, n. 10; L.R. 28 luglio 1981, n. 25; L.R. 28 novembre 1981, n. 39; L.R. 19 novembre 1982, n. 42; L.R. 8 maggio 1984, n. 18; L.R. 25 giugno 1984, n. 33; art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17; L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e art. 20 L.R. 5 novembre 1985, n. 26) (spesa obbligatoria)

lire 2.000.000

Capitolo 02102

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Am-

ministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15; L.R. 19 maggio 1983, n. 14; L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 8.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

In aumento.

Capitolo 07048 - (di nuova istituzione) - Cat. 07 - Progr. 06 - (2.2.1.4.2.2.10.25) - (08.02)

Spese per la formazione e l'aggiornamento pluriennale del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva di carburanti per uso di autotrazione (art. 41, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 e art. 2 della presente legge)

lire 200.000.000

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 4, lettera e), sono imputati al capitolo 35014 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento modificativo Barranu-Merella-Cogodi

"Art. 14

1. Al secondo comma, dopo la denominazione del cap. 03016, sostituire "voce 2" con "voce 5".

2. Nel primo e secondo comma, il cap. 07048 è sostituito dal cap. 07052". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicu-

rezza sociale. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del disegno di legge n. 218

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 218.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	65
votanti	61
astenuti	4
maggioranza	31
favorevoli	47
contrari	14

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Casula - Catta - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda F. - Fadda P. - Floris - Isoni - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Mannoni - Manunza - Marracini - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Oppi - Orrù - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Randazzo - Ruggeri - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tidu - Uras - Zurru.

Si sono astenuti: il Presidente Sanna - Meloni - Murgia - Ortu I.).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 19 e 25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI
Il Capo Servizio
Dott. Antonio Solinas

**Testo delle Interpellanze, Interrogazioni e Mozioni
annunziate in apertura di seduta**

Interpellanza Soro - Ladu Salvatore - Atzori Angelo - Atzeni - Loretto - Dettori - Saba-Manunza - Mulas - Mura - Zurru - Onida - Moretti - Baghino - Oppi - Becciu - Tamponi - Tidu - Fadda Paolo sulla grave situazione degli Uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le Province di Sassari e Nuoro e sui problemi relativi alla tutela paesaggistica.

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale della pubblica istruzione e beni culturali per conoscere se corrisponde al vero che:

1) presso gli Uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le Province di Sassari e Nuoro facenti capo all'Assessorato regionale della pubblica istruzione e beni culturali giacciono, invase, diverse migliaia di richieste di autorizzazione a costruire e di sanatorie ai fini del condono edilizio presentate da cittadini residenti nelle zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della legge Galasso e della legge n. 497 del 1939;

2) presso i medesimi uffici (competenti per le Province di Sassari e Nuoro) le autorizzazioni e le sanatorie vengono rilasciate con intollerabili ritardi, spesso di anni, e comunque sistematicamente oltre i termini previsti dalla legge Galasso e dalle leggi sul condono edilizio;

3) tale situazione, da un lato mortifica la certezza del diritto, l'immagine e la credibilità dell'istituto autonomistico, dall'altro arreca danni incalcolabili all'economia di larghissima parte del territorio regionale;

4) le autorizzazioni delle opere pubbliche, sempre nel citato Ufficio, vengono rilasciate con ritardi insostenibili da parte delle amministrazioni comunali che spesso rischiano di perdere o perdono i finanziamenti.

Gli interpellanti intendono altresì conoscere quali provvedimenti si intendano adottare da parte dell'Assessore regionale della pubblica istruzione e, per quanto gli compete ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, da parte del Pre-

sidente della Regione, per risolvere i problemi derivanti dalla situazione denunciata.

I sottoscritti interpellano il Presidente della Giunta regionale per conoscere quale ruolo abbia effettivamente svolto in materia di tutela paesaggistica in ossequio all'articolo 47 dello Statuto che gli demanda l'esercizio di alta direzione delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione come sono, ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. n. 348 del 1979, quelle ambientali e paesaggistiche.

Si intende inoltre conoscere quale sia stata la reale efficacia dell'azione di tutela ambientale paesistica sin qui esercitata dalla Regione, considerati i ritardi nell'adozione dei piani paesistici che provocano notevoli danni nelle zone ancora sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta da ormai due anni (!) e quale fondamento abbiano le affermazioni della Soprintendenza ai beni ambientali di Sassari, recentemente riportate sul Corriere della Sera, che sollevano notevoli dubbi sull'adeguatezza delle strutture apprestate dalla Regione per la tutela ambientale e paesistica.

Alla luce di quanto esposto i sottoscritti chiedono se le SS.LL. non ritengano che il Consiglio debba essere informato in ordine alla eventualità che il Ministero dei beni culturali e ambientali intervenga ai sensi dell'articolo 1 e 1 bis della legge Galasso, in via sostitutiva, nella attività di tutela paesaggistica per supplire alle reiterate inadempienze dell'Amministrazione regionale. (387)

Interpellanza Falchi-Puligheddu-Aresti-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu Italo-Piretta-Planetta sull'esproprio delle funzioni dell'ufficio di collocamento di Cagliari a favore di una ditta privata romana.

I sottoscritti,

PREMESSO che con la nuova legge sul collocamento si sono create per le sezioni della Provincia di Cagliari situazioni tali da non consentire loro il rispetto dei termini stabiliti dal Governo per la compilazione delle graduatorie e che ciò è dovuto non a loro incapacità ma alla carenza di organici,

nonché alla mancata meccanizzazione degli uffici ed alla mole enorme di domande presentate; PREMESSO ancora che, molto inopportuna-mente, il Ministro della funzione pubblica, ha deciso che l'elaborazione delle graduatorie venga effettuata da un'impresa privata di Roma; PREMESSO infine che le domande pervenute all'ufficio provinciale di collocamento da quelli periferici saranno prese in consegna dalla ditta privata romana;

CONSIDERATO come la decisione del Ministro si configuri come un vero e proprio insulto alla capacità e alla professionalità delle non poche ditte sarde specializzate nella elaborazione dei dati;

RILEVATO come gli uffici del lavoro siano stati espropriati di una funzione fondamentale, quale è quella di accertare nel merito il contenuto delle domande, a favore di una ditta estranea al mondo del lavoro sardo;

CONSIDERATO che le graduatorie rischiano di essere assolutamente inattendibili a causa delle non poche lacune presenti nel modello sul quale deve esser fatta la domanda e della farraginosità della legge,

CHIEDONO di interpellare il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore del lavoro per conoscere il loro orientamento sulla vicenda e in particolare se non intendano intervenire, con la decisione che il caso richiede, presso il Governo dello Stato affinché agli uffici sardi competenti venga restituita la funzionalità oggi espropriata. (388)

Interpellanza Falchi-Puligheddu-Aresti-Marracini-Meloni-Murgia-Ortu Italo-Piretta-Planetta sullo stato di grave disagio causato dallo sciopero delle compagnie portuali.

I sottoscritti,

PREMESSO che l'economia sarda ha subito danni a causa dello sciopero delle compagnie portuali attuato nelle scorse settimane e con la vertenza non ancora definitivamente risolta per scongiurare ulteriori azioni di astensione dal lavoro; PREMESSO ancora che a ciò fa seguito un'azione di sciopero articolato del personale marittimo del-

la Tirrenia con il conseguente ritardo delle partenze per il collegamento da e per le isole maggiori e che, per il momento, non si intravedono soluzioni positive alla vertenza in atto;

RILEVATO che la società Tirrenia, con la proposta unilaterale di soppressione della linea Porto Torres-Livorno, ancora una volta dimostra tutta l'arroganza, l'incapacità di gestione, la poca considerazione che ha sempre avuto verso la Regione e tutti i sardi;

CONSIDERATO che con l'inizio della stagione turistica, sistematicamente si verificano intollerabili turbative nel settore del trasporto marittimo, creando le premesse per il dirottamento di flussi turistici in altre zone e disagi incalcolabili a tutta l'utenza del settore,

CHIEDONO di interpellare l'Assessore dei trasporti per conoscere quali azioni ed iniziative abbia intrapreso verso le Compagnie portuali, la società Tirrenia ed in particolare il Ministro della Marina Mercantile ed il Governo dello Stato per scongiurare in futuro inammissibili e gravi danni al turismo, agli emigrati sardi ed all'economia della Sardegna. (389)

Interrogazione Onida-Atzori Angelo-Manunza sulla adozione di misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio boschivo, specie dei castagneti, del Comune di Santu Lussurgiu.

I sottoscritti chiedono di interrogare l'Assessore dell'agricoltura e quello della difesa dell'ambiente per sapere se siano a conoscenza del grave stato di degrado in cui si trovano i castagneti di Santu Lussurgiu che a causa di una diffusa infezione e di una continua mancata azione di bonifica attuata mediante il taglio, di cui il ceduo di castagno ha periodica necessità, ed il fuoco appiccato alle ceppaie più infette, si stanno avviando lentamente ed inesorabilmente ad una lenta morte con gravi danni non solo nei confronti dei proprietari e coltivatori diretti, ma dell'intero ecosistema ed assetto ambientale.

Gli interroganti rappresentano agli Assessori interrogati, stante le difficoltà e lentezza nell'ottenimento dei necessari nulla-osta da parte dei competenti uffici delle Aziende delle

foreste, la necessità di valutare con particolare attenzione l'opportunità di permettere il taglio dei castagneti cedui ed infetti quando ciò appaia necessario nei tempi prescritti e dopo attento esame da parte del conduttore, con tutte le garanzie richieste per evitare danni irreparabili salvo l'obbligo di contemporanea notifica agli uffici competenti dell'Azienda delle foreste, che potrebbero anche effettuare controlli e verifiche sulle operazioni di bonifica e di salvaguardia dei boschi di castagneti, che in una economia asfittica, come quella lussurgese, costituiscono un elemento di crescita del reddito e di sviluppo delle attività artigianali.

La richiesta di una eccezione al preventivo rilascio del nulla-osta al taglio ed alla disinfezione mediante il fuoco deve intendersi limitata al solo ceduo di castagno, con l'esclusione quindi di tutte le altre specie arboree.

L'intento degli interroganti è finalizzato, pertanto, esclusivamente ad ottenere che restrizioni superflue, antiecologiche e antieconomiche riguardanti la tutela, conservazione dei boschi di ceduo di castagno siano abolite e l'attuale nulla-osta trasformato da nulla-osta preventivo in controllo successivo, subordinando i lavori di bonifica da realizzare all'osservanza di precise norme di tutela ambientale, responsabilizzando in tal modo i proprietari ed i coltivatori diretti che hanno tutto l'interesse a mantenere in essere non solo un bene economico ma anche ecologico.

Agli interroganti risulterebbe che in passato una analoga misura sia stata adottata dalle autorità competenti per preservare il patrimonio boschivo del lussurgese. (615)

Mozione Loretta - Floris - Ladu Salvatore - Saba - Moretti - Mura - Oppi - Asara - Atzeni - Atzori - Baghino - Becciu - Deiana - Dettori - Fadda Paolo - Isoni - Manunza - Mulas - Onida - Randazzo - Secci - Sechi - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tidu - Zurrù sui rapporti intercorsi tra Giunta regionale e Governo in sede di esame della legge finanziaria regionale 1988.

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSTATATO che con nota del 30 maggio ultimo scorso il Governo ha formulato numerosi rilievi in ordine alla legittimità di ben 26 articoli della legge finanziaria regionale per il 1988, contestando in particolare la violazione, attraverso alcune delle norme in essa contenute, di principi costituzionalmente garantiti e di specifiche disposizioni dello Statuto speciale, denunziando tra l'altro il travalicamento dei limiti della competenza regionale e la violazione delle attribuzioni dell'assemblea legislativa per affidarne l'esercizio all'organo esecutivo (es: art. 30, comma 5°);

RILEVATO tuttavia che, accanto ad alcune contestazioni ineccepibili, la gran parte dei rilievi formulati dal Ministro per gli affari regionali sembra fondarsi su una lettura capziosa dei testi approvati dal Consiglio e su una valutazione avulsa dal contesto normativo vigente nella Regione Sarda, consolidatosi nel corso degli anni col formale avallo degli organi governativi di controllo, mentre d'altra parte i rilievi predetti non toccano sorprendentemente violazioni macroscopiche della normativa costituzionale e dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, ravvisabili in altre norme della stessa legge finanziaria;

CONSTATATO che i rilievi formulati pongono comunque in discussione le competenze regionali e il ruolo stesso dell'istituto autonomistico;

RILEVATO che, nonostante la gravità dei rilievi formulati, a seguito dei contatti intercorsi fra la Giunta regionale e il Ministro per gli affari regionali, il Governo non si è opposto all'ulteriore corso del provvedimento legislativo "tenuto conto che il Presidente della Giunta regionale facente funzioni ha informato il Governo circa l'avvenuta approvazione di un disegno di legge inteso a conformare la legge finanziaria 1988 ai possibili rilievi governativi";

RILEVATA l'arbitrarietà e la gravità, sia sotto il profilo istituzionale che sotto quello giuridico e quello politico, del comportamento e delle decisioni assunte dal Ministro per gli affari regionali che, mentre dichiara la illegittimità di tutta una serie di norme, in violazione dei suoi doveri istituzionali ne consente tuttavia la promulgazione, semplicemente a fronte di un impegno assunto dalla Giunta regionale di proporre la modifica delle norme contestate attraverso un apposito di-

segno di legge;

RILEVATA altresì la gravità, sotto il profilo istituzionale e politico, del comportamento della Giunta regionale che, invece di contestare la fondatezza della gran parte dei rilievi formulati dal Ministro per gli affari regionali e di riaffermare e difendere le prerogative dell'istituto autonomistico, ha arbitrariamente scelto la via della subalternità e della acquiescenza assumendo l'impegno ad uniformare ai rilievi ministeriali la legge finanziaria attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge, ma, evidentemente, impegnandosi anche a sostenerne, attraverso i gruppi consiliari della maggioranza, l'approvazione in seno al Consiglio regionale;

PRESO ATTO che gli impegni assunti dalla Giunta regionale invadono arbitrariamente le competenze dell'assemblea legislativa;

CONSTATATA la inammissibile reticenza dimostrata dalla Giunta regionale in ordine al contenuto della trattativa svoltasi con il Ministro per gli affari regionali e degli impegni assunti col medesimo Ministro;

RILEVATO che, accanto al gravissimo comportamento della Giunta regionale e al di là delle responsabilità collegiali del Governo, appare estremamente preoccupante ed ambiguo il ruolo svolto dal Ministro per gli affari regionali, che venendo meno al suo ruolo istituzionale e ai doveri giuridici ad esso connessi, sulla base di un rapporto con la Giunta di cui non si riesce ad individuare la natura e i contorni, ha promosso un pronunziamento governativo che non può non apparire del tutto abnorme;

Esprime

la propria preoccupazione per la linea di acquiescenza e subalternità adottata dalla Giunta, per la sua rinunzia a difendere le scelte operate dal Consiglio regionale e gli interessi della comunità sarda, per la violazione delle prerogative della massima Assemblea rappresentativa del popolo sardo, per il prevalere di interessi politici di parte rispetto a quelli generali della Sardegna, per il caos istituzionale e politico che ne deriva;

impegna la Giunta regionale

a riacquistare un dignitoso ruolo autonomistico e a garantire per l'avvenire, il rigoroso rispetto dello Statuto speciale e delle prerogative dell'Assemblea legislativa;

Fa Voti

affinché il Presidente del Consiglio dei Ministri provveda ad accertare rigorosamente il ruolo svolto in tutta la vicenda dal Ministro per gli affari regionali e a garantire, per l'avvenire, rapporti trasparenti e corretti fra organi ministeriali e l'istituto regionale. (82)

Mozione Onida - Atzori Angelo - Manunza-Floris - Ladu Salvatore - Becciu - Moretti - Soro - Tidu - Dettori - Isoni - Asara - Atzeni - Baghino - Deiana - Fadda Paolo - Loretto - Mulas - Mura - Oppi - Randazzo - Saba - Secci - Sechi - Serra - Tamponi - Zurru sull'adozione di misure urgenti di carattere programmatico, legislative ed amministrative per il rilancio e lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Oristano.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ACCERTATE le gravi difficoltà di natura economica e sociale dell'intera Provincia di Oristano, con particolare riferimento alle zone dell'alto oristanese, ove si avvertono sensibilmente lo stato di degrado ed abbandono di interi Comuni, e le difficoltà che in tutto il territorio si incontrano nel tentativo di uscire dalla dipendenza e dal sottosviluppo;

CONSIDERATO che sul fronte sociale la situazione si presenta con segnali di rilevante gravità e che si concretizzano nella presenza di 15.400 cittadini iscritti nelle liste di collocamento in attesa di occupazione;

VENUTO a conoscenza che la Provincia di Oristano è stata individuata dal CIPE, con delibera adottata in data 18 dicembre 1986, quale area particolarmente svantaggiata sulla base di obiettivi indicatori di sottosviluppo quali, tra gli altri, l'alto numero della forza lavoro in rapporto alla popolazione attiva residente, il numero della forza la-

voro in cerca di occupazione, il rapporto tra popolazione industriale e popolazione residente, il reddito pro-capite, il fenomeno emigratorio; ACCERTATO che nella Provincia di Oristano l'arretratezza culturale e la stagnazione economica sono il prodotto di una situazione da sviluppo zero, la cui caratteristica principale è l'incapacità di produrre accumulazione e, come fattore descrittivo, l'assenza di investimenti pubblici e privati; PRESO ATTO che la dinamica salariale è meno accentuata che nelle altre Province sarde, che l'indice di vecchiaia al 1986 era del 58,1, rispetto al 44,1 della Sardegna e al 42,1 del Mezzogiorno; ACCERTATO inoltre che il tasso di attività è stato del 33,8 rispetto al 38,8 della Sardegna e al 40,6 del Mezzogiorno; che il tasso specifico di scolarità media superiore nel 1986 è stato del 46,2, contro il 53 della Sardegna ed il 45,3 del Mezzogiorno;

RITENUTA fondata la tesi che le politiche industriali praticate negli ultimi venti anni hanno drenato risorse e investimenti in altri territori dell'Isola, senza che contestualmente venisse avviato anche nella Provincia di Oristano un processo di valorizzazione delle risorse ambientali e della stessa agricoltura, della quale viene affermata la naturale vocazione del territorio oristanese;

VERIFICATI i dati relativi alla presenza delle Partecipazioni Statali in Sardegna, in molteplici settori, quali l'energia, la chimica, il settore minerario, quello metallurgico, i servizi; che a fronte di circa 16 mila addetti dipendenti dalle varie imprese delle Partecipazioni Statali, appena qualche centinaio sono impiegati in Provincia di Oristano;

MENTRE RITIENE improrogabile una serie di iniziative politiche a tutti i livelli per assicurare una più incisiva e ampia presenza delle aziende a partecipazione statale, è dell'avviso che occorre inserire i problemi dell'oristanese nella contrattazione per la reindustrializzazione della Sardegna centrale per la quale, secondo le dichiarazioni del Ministro dell'industria, sarebbero state emanate direttive specifiche agli enti di gestione per la realizzazione di un programma coordinato di iniziative aggiuntive del sistema delle Partecipazioni Statali nell'area della Sardegna centrale, con una previsione di spesa di mille miliardi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri (30 dicembre 1987) che approva l'accordo di programma volto alla realizzazione di un progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area del Val Basento (art. 7, legge 1° marzo 1986, n. 164);

CONSIDERATO che nella Provincia di Oristano sono presenti notevoli risorse, di cui necessita effettuare un accurato inventario e verificare le possibili destinazioni d'uso, con l'indicazione degli ambiti territoriali; che tali risorse si riferiscono a:

a) notevole disponibilità idrica, terreni fertillissimi di pianura, vaste zone umide, risorse minerarie, ambienti marini e montani ad alta vocazione turistica;

b) artigianato tradizionale, patrimoni culturali, beni archeologici e termali, valutati tra i più notevoli della Sardegna;

RITENUTO necessario legare qualsiasi tipo di sviluppo ad una effettiva utilizzazione delle risorse presenti nel territorio, salvaguardando le vocazioni naturali e non compromettendo delicati equilibri ambientali;

CONSIDERATI il particolare ruolo e l'importanza che riveste la Regione nella programmazione degli interventi e nell'assicurare continui flussi finanziari con l'utilizzo della legislazione ordinaria e straordinaria, nazionale, regionale ed europea (CEE),

impegna la Giunta regionale

1) ad aprire un ampio dibattito sui problemi economici, sociali e dello sviluppo riguardanti la Provincia di Oristano, previa consultazione degli enti locali territoriali (Provincia, Comuni, Comunità montane), forze sindacali ed imprenditoriali, sociali e culturali;

2) a predisporre un pacchetto di interventi mirati nel territorio che abbia il carattere di programmazione dello sviluppo in loco, che guardi con attenzione a quanto avviene nel campo dell'innovazione in altre parti del Paese, ricerchi le interdipendenze necessarie evitando però processi di "colonializzazione" economica;

3) ad inserire all'interno della vertenza per la reindustrializzazione della Sardegna centrale l'intero territorio dell'oristanese, al fine di otte-

nere l'avvio di intraprese industriali da parte delle aziende facenti capo alle Partecipazioni Statali sino ad oggi quasi del tutto assenti in Provincia;

4) ad assumere l'iniziativa per la stipula di un accordo programma, per l'attuazione nell'oristanese di un progetto per l'industrializzazione e la realizzazione di una vasta zona di intraprese (industria ad alta tecnologia), previo studio e progettazione e accordo con i competenti Ministeri dell'industria, commercio e artigianato, il Presidente del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Oristano ed il Presidente dell'IRI;

5) allo studio, approvazione ed attuazione del progetto "agro-alimentare", che richiede il previo completamento della nuova diga sul Tirsò con relative adduzioni, ammodernamento delle attuali strutture irrigue esistenti e loro estensione, assistenza tecnica delle aziende, uso dei risultati della ricerca di sperimentazione, all'interno del quale si segnalano l'avvio e l'attuazione delle seguenti iniziative:

a) creazione e celere entrata in funzione della centrale di surgelazione;

b) soluzione del problema della destinazione d'uso delle decine di migliaia di ettari di pianura da orientare per produzioni verso il mercato del fresco (export), per la trasformazione (centrale ortofrutticola, Continental sarda) per il comparto mangimistico e per l'integrazione dell'economia di collina e pianura;

c) predisposizione di un piano di sviluppo, previa definitiva acquisizione della proprietà, della S.B.S., Bosco sarda e Tanca regia;

6) previsione di un investimento finanziario adeguato per l'attuazione di un progetto "stagni" che interessi tutte le zone umide della Sardegna e predisposizione di un razionale piano di gestione;

7) approvazione dello strumento urbanistico regionale che definisca linee ed orientamenti sull'uso, non solo turistico, ma che di questo settore esalti la potenzialità dell'oristanese, in particolare con:

a) la valorizzazione delle coste;

b) lo sviluppo dell'agriturismo, la cui legge regionale è inattuata per la mancata predispo-

sizione da parte della Giunta delle norme di attuazione;

c) la valorizzazione dei beni ambientali e la loro tutela, specie le risorse boschive;

d) la rapida utilizzazione delle terme di Fordongianus, passando dalla progettazione di massima a quella esecutiva;

e) la predisposizione di un progetto di valorizzazione di un notevole patrimonio archeologico che si individua nelle località di Tharros, Cornus, Santa Cristina, Nuraghe Losa e Fordongianus. (83)

Mozione Floris - Ladu Salvatore - Becciu - Moretti - Soro - Tidu - Manunza - Onida - Isoni - Dettori - Asara - Atzeni - Atzori Angelo - Baghino - Deiana - Fadda - Lorettu - Mulas - Mura - Oppi - Randazzo - Saba - Secci - Sechi - Serra - Tamponi - Zurru sulla drammatica situazione dei trasporti fra la Sardegna ed il Continente e sulla presentazione di un piano regionale trasporti da parte della Giunta regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREOCCUPATO per la situazione dei trasporti fra la Sardegna ed il Continente, che ha assunto carattere di drammaticità per gli scioperi messi in essere dai marittimi per il rinnovo dei contratti;

ALLARMATO dalle decisioni assunte dalla Società Tirrenia tese a sopprimere la linea Porto Torres-Livorno, noncurante del grave danno che con questo gesto si arrecherà all'economia della Sardegna, in un momento particolarmente cruciale, come quello estivo;

RILEVATO che non esiste, a tutt'oggi, una politica chiara, decisa e univoca della Giunta regionale e del Governo nazionale sul problema complessivo dei trasporti da e per la Sardegna;

CONSTATATO che il sistema dei trasporti - sia aeroportuale, sia della viabilità interna stradale e ferroviaria - appare sempre più insufficiente a far fronte alle sempre maggiori esigenze di collegamento per passeggeri e merci;

CONSIDERATO che l'attuale Giunta regionale a distanza di anni ancora non ha predisposto un organico piano regionale dei trasporti da collegare

e coordinare con quello nazionale;

RITENUTO urgente e improrogabile un intervento fermo e deciso della Giunta regionale nei confronti del Ministero dei Trasporti per porre fine ai drammatici bivacchi di cittadini e turisti nei porti di Civitavecchia - Olbia e Porto Torres;

CONSIDERATO che i trasporti sono il "nodo" unico e reale dello sviluppo e della crescita civile della Sardegna

impegna la Giunta regionale

1) a presentare al Consiglio entro trenta giorni, con il concorso di tutte le forze politiche, sindacali, sociali, imprenditoriali e culturali della Sardegna, un piano regionale trasporti nel quale trovino soluzioni i singoli comparti come base per una trattativa con il Governo che deve dare soluzioni certe e vincolanti per tutti i vettori, soprattutto per quelli pubblici;

2) ad effettuare un deciso, fermo intervento presso il Governo per porre fine al blocco dei trasporti da e per la Sardegna sollecitando il Parlamento all'adozione di misure idonee per la salvaguardia dei diritti dei sardi. (84)